AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXI - n. 47

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
il 12 dicembre 2011

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE VICARIO
Antonio Pilati

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE VICARIO
Antonio Pilati

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE VICARIO
Antonio Pilati

Nello specifico, l'operazione in esame interessa la distribuzione di scommesse, ovvero riguarda l'acquisizione di concessioni per la raccolta di scommesse ippiche e sportive già assegnate a specifiche agenzie dislocate sul territorio.

A tale proposito si rileva come, proprio con specifico riferimento ai canali distributivi, il settore in esame è stato recentemente interessato da significative modifiche per effetto delle previsioni di cui all'articolo 38 del decreto legge n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06 (c.d. decreto Bersani), che hanno condotto, in particolare, all'ampliamento delle reti di raccolta di scommesse ippiche e sportive in capo ai diversi operatori del mercato.

Sulla base di tale previsione normativa, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ha bandito procedure per l'affidamento in concessione dell'attività di raccolta di "gioco pubblico su base ippica e sportiva", da effettuarsi presso gli specifici punti vendita indicati nella medesima concessione di gioco.

Le Parti rappresentano che, ad esito di dette procedure, Sisal, per il tramite della propria controllata Match Point, è risultata aggiudicataria di 60 dei 2.400 diritti per "negozi di gioco"[3] messi a gara e di 3.839 dei 13.900 diritti per "punti di gioco"[4] messi a gara.

Attesa la scarsa mobilità dal lato della domanda, rappresentata da scommettitori che ragionevolmente ritengono sostituibili punti di raccolta dislocati in ambiti territoriali non molto distanti dal loro, si ritiene che sotto il profilo distributivo i mercati interessati dall'operazione in esame potrebbero avere un'estensione locale, tendenzialmente coincidente con i confini della provincia interessata.

Nel caso di specie, l'operazione comporta l'acquisizione da parte di Match Point di concessioni per la raccolta di scommesse ippiche e sportive relative a punti vendita siti nelle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Arezzo, Bari, Barletta-Andria-Trani, Bologna, Foggia, Fermo, Genova, Macerata, Milano, Modena, Matera, Perugia, Taranto.

In ciascuna delle precedenti province la quota attribuibile a Sisal ad esito dell'operazione, espressa in termini di numero di punti vendita, sarà non superiore al 25%, ad eccezione della provincia di Barletta-Trani-Adria (BT), nella quale Match Point raggiungerà la quota dell'85%. A tale riguardo deve tuttavia essere evidenziato che attualmente Match Point, nelle medesima provincia, detiene una quota inferiore al 5%, in forza di 2 soli punti vendita, potendosi pertanto ritenere che, con riferimento a tale provincia, l'operazione rappresenti di fatto una sostituzione di un operatore oggi fortemente presente con un altro, Sisal, ad oggi del tutto marginale.

A ciò si aggiunga che la quota di mercato del Gruppo ILIO nella provincia di Barletta-Trani-Adria è stata artificiosamente generata a seguito dell'istituzione della medesima provincia, diventata efficace nel 2006 con l'ottenimento della relativa sigla e i pronunciamenti referendari di alcuni comuni, prima appartenenti ad altre province pugliesi, ed in particolare Bari e Foggia. Ciò premesso, va rilevato che prima dello scorporo degli stessi Comuni per la creazione della Provincia di Barletta-Trani-Adria, il Gruppo ILIO deteneva, nella provincia di Bari, una percentuale di circa il 31% dei diritti di gioco aggiudicati. Per effetto del successivo distacco dei comuni di Barletta, Andria, Trani e Comuni limitrofi nella nuova Provincia, i punti raccolta scommesse aggiudicati dal Gruppo ILIO si sono ritrovati di fatto concentrati nella nuova Provincia.

Alla luce di quanto precede, l'operazione non pare destare particolari preoccupazioni concorrenziali, tanto più in considerazione del prossimo ampliamento del mercato, riconducibile al

[3] Per negozio si intende il punto vendita che esercita come attività principale l'offerta di giochi e scommesse.
[4] I punti di gioco costituiscono spazi attrezzati per l'offerta di giochi e scommesse in esercizi che hanno come attività principale l'offerta di prodotti e servizi diversi dai giochi (bar, supermercati, ecc.).

d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 24, comma 37, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto una nuova procedura di selezione per ulteriori 7.000 diritti di gioco resasi necessaria anche in vista della prossima scadenza (30 giugno 2012) delle concessioni aggiudicate con il Bando 2000, tra le quali 18 concessioni oggetto della presente operazione.
Inoltre, va evidenziato che la prossima procedura di selezione ha previsto che per gli aggiudicatari già concessionari, all'atto di sottoscrizione della nuova convenzione, saranno revocate un pari numero di concessioni precedentemente detenute, potendosi di conseguenza desumere che i concessionari preesistenti potranno incrementare il numero dei propri punti raccolta giochi solo dopo aver integralmente sostituito le concessioni preesistenti in scadenza, a meno che non decidano di lasciarle scadere nel 2012. Pertanto, il descritto meccanismo di selezione appare finalizzato a favorire l'ingresso di nuovi operatori, sia a livello nazionale sia a livello locale, anche in ragione dell'assenza di vincoli territoriali di ubicazione delle concessioni oggetto di aggiudicazione, con la conseguenza che qualsiasi operatore attivo sul mercato potrebbe ubicare nella provincia di Barletta-Trani-Adria un numero di diritti tale da ridimensionare la presenza dell'acquirente Match Point.
Tanto premesso, in considerazione degli elementi che precedono, l'operazione in esame non appare idonea ad alterare significativamente le condizioni concorrenziali attualmente esistenti né sul mercato nazionale dei giochi e delle scommesse né, a livello distributivo, nelle province interessate.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE VICARIO
Antonio Pilati

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE VICARIO
Antonio Pilati

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE VICARIO
Antonio Pilati

Pertanto, data la trascurabile incidenza dell'acquisizione, da parte del Gruppo Coin, per il tramite di Oviesse, del controllo del ramo d'azienda di cui si tratta, si ritiene che l'operazione di concentrazione comunicata non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza nel mercato della distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento e accessori nella provincia di Rimini.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE VICARIO
Antonio Pilati

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE VICARIO
Antonio Pilati

In conclusione, l'Autorità, ribadendo quanto più volte sottolineato in materia di autotrasporto, e più in generale in materia di tariffe minime, auspica che l'esigenza di garantire il rispetto dei parametri di sicurezza, a cui volge principalmente la norma in questione, possa essere comunque soddisfatta attraverso misure più coerenti con i principi di tutela della concorrenza.

IL PRESIDENTE VICARIO
Antonio Pilati

[1] Cfr. Segnalazione AS723 - *DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO*, in Boll. n. 27/10.

servizi potrebbe esprimersi, nella migliore delle ipotesi, solo sul livello dei corrispettivi richiesti all'Ente locale e sulla qualità dei servizi resi piuttosto che sulle tariffe pagate dagli utenti.

In tale accezione, pertanto, la norma rischia di sterilizzare i possibili guadagni di efficienza ricollegabili al passaggio da un sistema di concessione in esclusiva ad un meccanismo di autorizzazione.

Sarebbe preferibile, pertanto, che sulla base dell'effettiva richiesta di mobilità, poste le caratteristiche di fruizione e qualità dei servizi, l'Ente locale stabilisse il numero di autorizzazioni da attribuire e provvedesse a fissare, se necessario, tariffe massime sulle quali i diversi soggetti potrebbero competere al ribasso. Il contratto di servizio, in tal caso, potrebbe prevedere eventuali compensazioni a fronte dell'assolvimento di specifici obblighi di servizio pubblico trasparenti e non discriminatori

L'Autorità auspica, pertanto, che si tenga conto delle considerazioni espresse e che la Regione provveda a fornire indicazioni interpretative coerenti agli Enti Locali interessati.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE VICARIO
Antonio Pilati

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

p. IL PRESIDENTE
Antonio Pilati

- è inoltre consentito ad AE di recedere per giusta causa nel caso di sentenze di condanna e/o provvedimenti sanzionatori, da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa, irrogate ad AE per fatto imputabile al BP e/o ai suoi Incaricati;
- in nessun contratto è previsto alcun meccanismo sanzionatorio per l'ipotesi di mancato raggiungimento da parte del BP di soglie minime di contratti acquisiti. Anzi, è contrattualmente previsto che le PDA "scartate" non vengano accettate da Acea né, quindi, remunerate. Circostanza, quest'ultima, che costituisce di per sé un evidente disincentivo alla conclusione di contratti mediante modalità poco trasparenti;
- con riferimento alla formazione degli agenti (iii), Acea effettua un corso di formazione[35] in merito alle dinamiche del funzionamento del Mercato Libero (e, per differenza, alle caratteristiche del Mercato c.d. di Maggior Tutela) al quadro normativo di riferimento, alle prescrizioni del Codice di condotta nonché volto all'acquisizione, da parte degli Incaricati, di specifiche competenze per il contatto con la clientela e la presentazione alla medesima delle offerte commerciali di AE;
- al termine del periodo di formazione, gli incaricati sono sottoposti ad un esame per la verifica dell'apprendimento, il cui superamento è condizione necessaria ed imprescindibile per l'autorizzazione alla promozione dei prodotti di AE ed all'emissione del tesserino identificativo;
- AE ha previsto ulteriori azioni mirate alla verifica della corretta instaurazione del rapporto con i Clienti, mediante l'attività dei BP, al fine di garantire il più elevato grado di trasparenza a tutela dei consumatori, quali: il conferimento agli agenti di materiale contrassegnato dal marchio Acea Energia e dai dati societari, la diffusione presso il locali condominiali di un avviso riportante la data in cui è prevista la presenza dei predetti Incaricati, l'utilizzo dei documenti contrattuali predisposti da Acea Energia recanti le condizioni economiche dell'offerta, di cui viene rilasciata copia al cliente dopo l'eventuale adesione;
- allo scopo di assicurare un costante e puntuale controllo sull'attività dei BP, la società che, sin dal 2009, ha adottato una procedura per il controllo della qualità commerciale, ha progressivamente incrementato gli stadi di controllo del processo al fine di assicurare il più efficace ed efficiente monitoraggio del canale di vendita indiretto prevedendo: la *quality call* effettuata dal BP di maggiore rilevanza su tutti i clienti acquisiti per il canale porta a porta dal luglio 2010 e oggi estesa a tutti i Partner (cfr. punto n. 24); da gennaio 2011 il controllo automatico dei dati mediante il sistema operativo "Canale Agenzie" (cfr. punto n. 26); la verifica in merito alla consistenza ed alla congruità dei dati riportati ad opera di Acea8cento che, secondo il professionista, sebbene previsto nella Procedura su un campione del 20%, verrebbe attualmente eseguito sul 100% delle PDA del BP (cfr. punto n. 27)[36]; la facoltà di Acea Energia di effettuare un controllo a campione sulle *Quality Call* poste in essere dai Partner nel quadrimestre precedente (cfr. punto n. 28); indagini a campione sui clienti con frequenza semestrale (cfr. punto n.28); l'indagine di *Customer Satisfaction* da parte di una società terza, comprensiva della verifica del livello di soddisfazione della clientela in merito alle relazioni commerciale ed alla qualità del contatto degli Incaricati (cfr. punto n. 28);
- infine, a partire da giugno 2009 oltre ad avviare nei confronti dei BP il processo di contestazione ufficiale di ogni segnalazione da parte dei clienti giudicata attendibile pervenuta alla società per il

[35] Cfr. doc. 25 all. 1 di cui all'elenco allegato al verbale ispettivo.
[36] Inoltre, secondo quanto riferito da Acea Energia, qualora riscontri delle anomalie nella PDA, Acea8cento ha facoltà di contattare il cliente per una verifica immediata del dato, ma è anche autorizzata a procedere ad una correzione dei dati contrattuali ovvero all'annullamento della PDA, che viene restituita al BP. Qualora la verifica abbia avuto esito positivo, la PDA viene "validata". Il sistema, nel rispetto delle tempistiche per l'esercizio del diritto al ripensamento da parte del cliente finale, produce in automatico la lettera di accettazione da parte di AE della proposta contrattuale, oltre ad avviare tutte le attività necessarie per lo switching del punto di fornitura.

di gas naturale, risulta scorretta ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*), *f)* e *g)* 24, 25, lettere *a)* e *d*), e 26, lettera *f*), del Codice del Consumo;

RITENUTO, infine, che in ragione dei comportamenti adottati dagli agenti di Acea, della pervasività accertata delle pratiche commerciali di cui al paragrafo II, punto 4, lettere A) e B, e dei conseguenti effetti pregiudizievoli per i consumatori, in quanto questi vengono vincolati a rapporti contrattuali di lunga durata, si rende necessario disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento a cura e spese del professionista ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Codice del Consumo su due quotidiani, nella cronaca di Roma, avendo avuto la pratica commerciale scorretta accertata diffusione prevalentemente nel territorio del Comune di Roma, al fine di impedire che la pratica commerciale in questione continui a produrre effetti;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al paragrafo II, punto 4, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Acea Energia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*), *f)* e *g*), 24, 25, lettere *a)* e *d*), e 26, lettera *f*), del Codice del Consumo, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

b) che la pratica commerciale descritta al paragrafo II, punto 4, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Acea Energia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*), *f)* e *g*), 24, 25, lettere *a)* e *d*), e 26, lettera *f*), del Codice del Consumo e ne vieta l'ulteriore diffusione;

c) di irrogare alla società Acea Energia S.p.A., con riferimento alla pratica commerciale di cui alla precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € (duecentocinquantamila euro);

d) di irrogare alla società Acea Energia S.p.A., con riferimento alla pratica commerciale di cui alla precedente lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € (duecentocinquantamila euro).

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

DISPONE

a) che la società Acea Energia S.p.A. pubblichi, a propria cura e spese, un estratto della delibera ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità:
1) il testo dell'estratto è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
2) l'estratto dovrà essere pubblicato dalla società Acea Energia S.p.A. per due uscite in un mese a distanza di dieci giorni, entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione del presente provvedimento, sulla cronaca di Roma dei quotidiani *Il Messaggero* e *La Repubblica* in uno spazio di almeno mezza pagina;

b) che la pubblicazione dell'estratto dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia originale dei citati quotidiani contenenti l'estratto pubblicato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

p. IL PRESIDENTE
Antonio Pilati

garantita entro"), a partire dal nome stesso del servizio, il destinatario del messaggio può ragionevolmente ritenere che, a fronte del cospicuo corrispettivo richiesto e del significativo differenziale di prezzo con il servizio COB ([*omissis*]), la corrispondenza inoltrata nella modalità *time sensitive* venga certamente recapitata al destinatario entro l'orario richiesto.

37. In realtà, nel corso dell'istruttoria è stato accertato che un apprezzabile numero di spedizioni non è stato consegnato entro i termini previsti: dal 2007 al 1° semestre 2011, la percentuale di recapiti puntuali è risultata infatti sempre inferiore a *[omissis]* per i prodotti Domestic Express 9:00, Domestic Express 10:00[14], Express 9:00 e Import Express 9:00 e non è mai andata oltre, rispettivamente, il *[omissis]* e il *[omissis]* per i prodotti Express 12:00 e Import Express 12:00.

38. A fronte dei toni perentori utilizzati nei messaggi pubblicitari e dell'assenza di indicazioni atte a temperarne la portata, il livello dei ritardi nella consegna riscontrati nel periodo di riferimento risulta significativo, tanto più in considerazione del fatto che, diversamente da quanto sostenuto dalla Parte, la scelta commerciale di avvalersi dei servizi *time sensitive* si basa precipuamente sulla certezza della consegna entro e non oltre l'orario prospettato.

39. Parimenti, in stridente contrasto con la promessa pubblicitaria appare l'esenzione di responsabilità del professionista per il mancato rispetto delle tempistiche prospettate, peraltro espressamente rappresentata solo all'interno del Contratto per la fornitura di servizi DHL[15], là dove si dice che i tempi di consegna indicati nei messaggi "*sono indicativi e, come tali, non vincolanti*" e che "*DHL pertanto non sarà ritenuta in nessun caso responsabile per ritardi*". Nulla al proposito veniva detto nelle pagine *web* che pubblicizzavano i servizi Time Definite.

40. Per quanto riguarda la *Money Back Guarantee*, limitatamente alla versione dei messaggi *on line* a partire da maggio 2010, risultano omissive le modalità con cui ne viene rappresentato il contenuto. Contrariamente a quanto il nome della garanzia lascerebbe presupporre, infatti, essa non copriva[16] l'intero costo della spedizione, ma era limitata alla sola differenza di prezzo tra il servizio *time sensitive* e il corrispondente servizio COB ([*omissis*]). Di tale rilevante circostanza il destinatario del messaggio pubblicitario non veniva informato né all'interno delle pagine *web* contestate, né in altri documenti dalle stesse direttamente raggiungibili.

41. Irrilevante deve considerarsi l'argomentazione difensiva svolta dal professionista, secondo cui il canale principale di comunicazione con la clientela potenziale non sarebbe il sito *web* contenente le pagine oggetto del procedimento (www.dhl.it), bensì quello creato *ad hoc* per i potenziali clienti, www.dhlwelcomepack.it. In primo luogo, il sito istituzionale del professionista è quello cui in via naturale si rivolgono coloro che cercano informazioni sui servizi offerti da DHL, nonché quello visualizzato tra i primi risultati offerti dai principali motori di ricerca su *Internet*. In secondo luogo, nelle contestate pagine *web* non è presente alcun collegamento né rinvio al sito www.dhlwelcomepack.it, cosicché la consultazione delle informazioni contenute all'interno di quest'ultimo da parte del destinatario del messaggio deve considerarsi non solo eventuale, ma addirittura accidentale.

42. Sulla base delle precedenti considerazioni, si ritiene che gli impegni proposti dal professionista nel corso del procedimento non possano essere accolti in quanto inidonei a rimuovere i profili di illiceità contestati nella comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, per quanto riguarda la tempestività del recapito, si ritiene che il livello dei ritardi di consegna riscontrati nel

[14] Per i prodotti Domestic Express 9:00 e 10:00 si considerano solo i dati a partire dal 2009, in quanto per gli anni 2007 e 2008 non sono disponibili dati sulla puntualità dei singoli servizi.

[15] Nel corso del procedimento il professionista ha provveduto a inserire tale indicazione anche nelle Condizioni generali di trasporto.

[16] In data 1° luglio 2011 il professionista ha ampliato la copertura della garanzia all'intero costo della spedizione pagato dal cliente.

49. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza attenuante in quanto il professionista ha posto in essere nel corso del procedimento iniziative volte ad ampliare il contenuto della garanzia *Money Back Guarantee* a tutto il prezzo della spedizione, si ritiene di ridurre l'importo della sanzione a 130.000 € (centotrentamila euro).
50. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società DHL Express (Italy) S.r.l. nella misura di 120.000 € (centoventimila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che i messaggi in esame risultano ingannevoli ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto in quanto idonei a indurre in errore i destinatari in relazione a caratteristiche essenziali del servizio - quali la tempestività del recapito delle merci/documenti spediti, la responsabilità del professionista in caso di mancata consegna nei termini previsti e il contenuto della garanzia di rimborso in caso di ritardo - e pertanto suscettibili di pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dalla società DHL Express (Italy) S.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

b) di irrogare alla società DHL Express (Italy) S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 € (centoventimila euro).

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell’art. 8, comma 12, del Decreto, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

p. IL PRESIDENTE
Antonio Pilati

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 2, lettera *a*), del Regolamento;

c) che la Free University of International studies K. Wojtyla (ora UNILUSI Karol Wojtyla), entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità delle modalità di attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:
a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

p. IL PRESIDENTE
Antonio Pilati

24. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione nella misura di 84.000 € (ottantaquattromila euro).
25. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti in violazione del Codice del Consumo[1], si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella misura di 104.000 € (centoquattromila euro).

RITENUTO, pertanto, in parziale conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di un messaggio ingannevole circa le caratteristiche e la convenienza economica del prodotto pubblicizzato, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla proposta commerciale del professionista;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 104.000 € (centoquattromila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al

[1] Provv. n. 21771 del 3 novembre 2010 (PS4916 – *BNL prelievi gratuiti*) in Boll. n. 43/10; Provv. n. 21050 del 28 aprile 2010 (PS705 – *BNL contratto di mutuo*) in Boll. n. 17/10;Provv. n. 20892 del 10 marzo 2010 (PS5130 – *BNL penale estinzione anticipata mutui*) in Boll. n. 10/10; Provv. n. 20232 del 26 agosto 2009 (PS1481 – *BNL cancellazione ipoteca*) in Boll. n. 35/09.

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

p. IL PRESIDENTE
Antonio Pilati

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

p. IL PRESIDENTE
Antonio Pilati

una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1 lettera *d*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Lufthansa Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 60.000 € (sessantamila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della Legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

p. IL PRESIDENTE
Antonio Pilati

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Sergio Merlino;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società Blu Panorama Airlines S.p.A., ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE VICARIO
Antonio Pilati

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE VICARIO
Antonio Pilati

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al paragrafo II, punto 12, lettera *A*), consistente nell'attivazione non richiesta di fornitura di energia elettrica, risulta scorretta ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 20, 24, 25, lettera *a*), e 26, lettera *f*), del Codice del Consumo;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al paragrafo II, punto 12, lettera *B*), consistente nell'attivazione non richiesta di fornitura di gas naturale, risulta scorretta ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 20, 24, 25, lettera *a*), e 26, lettera *f*), del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al paragrafo II, punto 12, lettera *A*), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Edison Energia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, lettera *a*), e 26, lettera *f*), del Codice del Consumo, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

b) che la pratica commerciale descritta al paragrafo II, punto 12, lettera *B*), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Edison Energia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, lettera *a*), e 26, lettera *f*), del Codice del Consumo, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

c) di irrogare alla società Edison Energia S.p.A., con riferimento alla pratica commerciale di cui al precedente punto a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 180.000 € (centottantamila euro);

d) di irrogare alla società Edison Energia S.p.A., con riferimento alla pratica commerciale di cui al precedente punto b), una sanzione amministrativa pecuniaria di 180.000 € (centottantamila euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it.*
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE VICARIO
Antonio Pilati

una pratica commerciale scorretta degli artt. 20, comma 2, 22, 25, lettera *d*), e 26, lettera *f*), del Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione;

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Sky Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta degli artt. 20, comma 2, e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione;

c) di irrogare alla società Sky Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 € (trecentomila euro) per la pratica *sub* a);

d) di irrogare alla società Sky Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 € (ottantamila euro) per la pratica *sub* b);

e) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui a punti a) e b).

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it.*
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE VICARIO
Antonio Pilati